SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 305**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** **per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988** (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

LEGGE 24 dicembre 1988, n. 542.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-91.

88G0612

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84:

SO.CRE.O - Società cremonese ossigeno, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1988.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1988.

Ferruzzi Finanziaria - Gruppo Ferruzzi, società per azioni, in Ravenna: Rimborso di obbligazioni 7% - 1973/1988 B.I. S.p.a. (già Iniziativa ME.T.A. S.p.a.).

Nuova Sico - Produzione ossigeno ed altri gas, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1988.

L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:

Obbligazioni «Delibera assembleare 7 febbraio 1973» sorteggiate il 24 novembre 1988.

Obbligazioni «Delibera assembleare 7 giugno 1971» sorteggiate il 24 novembre 1988.

Suncan, società per azioni, in Castelvetro Piacentino: Estrazione di obbligazioni.

Cecchi Renato, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1988.

La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze: Rimborso di obbligazioni «7% - 1974/1988».

Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1988.

La Mandria, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 30 settembre 1985» sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Obbligazioni «Prestito obbligazionario 12 settembre 1984» sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Biancoenero, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1988.

La Giraglia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1988.

Immobiliare Crostolo, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia):

Obbligazioni «Delibera assembleare 30 giugno 1978» sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Obbligazioni «Delibera assembleare 18 dicembre 1982» sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Reggiana rimorchi, società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Ellebi, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1988.

GI DI, società per azioni, in Guastalla (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1988.

Bolis, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1988.

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni «12% - 1975/1989».

Compagnia finanziaria & leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1988.

FIN. M. e F., società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1988.

Europork, società per azioni, in Spilamberto (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1988.

Igino Mazzola, società per azioni, in Marano Lagunare: Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1988.

Hotel Plaza, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1988.

S.A.V. - Società autostrade valdostane, società per azioni, in Châtillon: Obbligazioni «6% - 1965» sorteggiate il 28 novembre 1988.

Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri: Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1988.

Safim, società per azioni, in Arezzo: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1988.

Ultimoda, società per azioni, in Catania: Estrazione di obbligazioni.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. Tasso variabile - 1985/1990 - 24ª emissione» sorteggiate il 6 dicembre 1988.

Obbligazioni «O.C.I. 14,50% - 1985/1995 - 22ª emissione» sorteggiate il 6 dicembre 1988.

IDIM - Istituto dermatologico italiano, società per azioni, in Padova: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1988.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1988.

Residence Mallia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1988.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:

Obbligazioni «ISVEIMER 17% - 1983/1997 - 77ª emissione» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «ISVEIMER 17,50% - 1982/1997 - 69ª emissione» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «ISVEIMER 10% - 1976/1991 - 38ª emissione» sorteggiate il 1° luglio 1988.

Obbligazioni «ISVEIMER 10% - 1976/1991 - 37ª emissione» sorteggiate il 1° luglio 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1988, n. 543.

Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle indicazioni fornite dal piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree portuali di Ancona e di Ravenna è autorizzata la spesa complessiva di 60 miliardi di lire, in ragione di lire 20 miliardi annui per il triennio 1989-1991.

Art. 2.

1. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, approva il programma delle opere da realizzare nelle aree portuali di Ancona e di Ravenna, idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali.

2. Il programma di cui al comma 1 deve indicare, tenuto conto dei piani regolatori, i tipi di interventi da realizzare con priorità in ciascuna area portuale, i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede: quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di Ancona», iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990; quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando il medesimo accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1310):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 12 settembre 1988.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dall'8ª commissione il 20 ottobre 1988 e approvato il 27 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3319):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 18 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla IX commissione il 13 dicembre 1988 e approvato il 14 dicembre 1988.

88G0618

LEGGE 29 dicembre 1988, n. 544.

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici*)

1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che:

a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito

dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;

b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a*), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 e elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.

5. La maggiorazione sociale e posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.

7. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.

8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.

9. La suddetta sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1° luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1° luglio 1988.

11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione, nonchè per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilità, con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1.

13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Art. 2.

(Aumento della pensione sociale)

1. Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.

2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.

6. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonchè da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

8. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1° luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.

10. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Art. 3.

(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del

comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianità contributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1° gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.

Art. 4.

(Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del ~~regime generale nonchè a~~ carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale)

1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

Art. 5.

(Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico)

1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, nella misura di:

a) dal 1° gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità;

b) dal 1° gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità.

2. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonchè ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi, è anticipato dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sarà alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.

4. L'onere per i miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 150 miliardi

per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.

Art. 6.

(Benefici per gli ex-combattenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.

2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Art. 7.

(Pensioni dei liberi professionisti)

1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreché le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1500 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Istituzione del trattamento di minimo vitale» e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Istituzione del trattamento di minimo vitale».

2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati» e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati».

3. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno 1990 e in lire 60 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando per il 1989 l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e per il 1990 ed il 1991 l'accantonamento «Revisione delle contribuzioni sociali».

4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS fissato per l'anno 1989 si intende al

netto della spesa a carico dell'Istituto stesso derivante dall'applicazione della presente legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 8:

La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Il testo del relativo art. 26 è il seguente:

«Art. 26-*ex (Sanzioni penali).* — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 6 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge n. 153/1969 concerne la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Il testo dell'art. 26 è il seguente:

«Art. 26. — Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente articolo 19 (27/a).

I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazine resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni».

Nota all'art. 2, comma 7:

Per il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968 (v. nota all'art. 1, comma 8).

Nota all'art. 2, comma 10:

La legge n. 140/1985 reca miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale. Il relativo art. 2 concerneva l'aumento della pensione sociale.

Nota all'art. 3, comma 1:

Gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 140/1985 (per il titolo vedere nota precedente) sono i seguenti:

«Art. 5 *(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo).* — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;

3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982».

Note all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è il seguente:

«Art. 1 *(Perequazione automatica delle pensioni).* — Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo la disposizione dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrative della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) è il seguente:

«Art. 7. — Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987».

— La legge n. 942/1986 reca integrazioni all'art. 7 della legge n. 141/1985 relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

Note all'art. 5, comma 2:

— Il D.-L. n. 379/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 468/1987, reca misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

— La legge n. 425/1984 reca disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

Note all'art. 5, comma 3:

— Il testo dell'art. 4, comma 1°, della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) è il seguente:

«Art. 4. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime L. 4.000.000, per l'eccedenza fino a L. 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25 del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15 del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 16/1986 è il seguente:

«Art. 8. — Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta».

Nota all'art. 6, commi 1 e 2:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 è il seguente:

«Art. 6. *(Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti).* — 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di L. 30.000 mensili.

2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo.

7-*bis*. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.

7-*ter*. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-*bis* è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 8):

Proposta di legge d'iniziativa popolare presentata il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 10 settembre 1987, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione in sede referente, il 13, 27 luglio 1988; 27 agosto 1988; 22, 25 novembre 1988.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 1° dicembre 1988.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 1° dicembre 1988 e approvato il 13 dicembre 1988, in un testo unificato con atti n. 195, 320, 366, 397, 398, 644, 673, 822, 890, 896, 922, 1683, 1734, 1966, 2084, 2501, 2542, 2659, 2782, e n. 3392 (disegno di legge d'iniziativa governativa).

Senato della Repubblica (atto n. 1475):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 15 dicembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato il 21 dicembre 1988.

88G0633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 è soppresso l'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in biologia clinica, che muta denominazione in quello di «biochimica e chimica clinica».

Art. 2.

Dopo l'art. 656 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «patologia clinica», nonché il riordinamento della scuola indicata al precedente art. 1.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 657. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 660, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

A) Diagnostico.

B) Biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 658. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quattordici iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantasei specializzandi.

Art. 659. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, scienze matematiche fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Art. 660. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione:

A) Per l'indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia.

B) Per l'indirizzo biochimico e chimico analitico, i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze naturali, medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola di biochimica e chimica clinica (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 661. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;

b) biochimica e genetica molecolare;

c) biochimica e chimica analitico-strumentale;

d) metodologia e tecnologia di laboratorio;

e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;

f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;

g) immunologia e microbiologia diagnostiche;

h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;

l) biochimica e genetica molecolare;

m) biochimica e chimica analitico-strumentale;

n) metodologia e tecnologia di laboratorio;

o) morfologia e fisiopatologia umane;

p) biochimica clinica ed applicata;

q) immunologia applicata;

r) biometria.

Art. 662. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:
biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:
biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:
microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:
biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analatica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:

* elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;

* elementi di patologia generale;

istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;

enzimologia clinica;

biochimica endocrinologica;

biochimica ematologica;

chimica clinica II con esercitazioni;

profili biochimici;

dosaggi enzimatici;

farmaci e veleni;

tecniche radioisotopiche in laboratorio;

analisi farmacologiche e tossicologiche;

chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

* elementi di matematica;

biometria.

Art. 663. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree aviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO:

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare » 40

ingegneria genetica » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti ore 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica » 60

biochimica patologica » 60

citologia e ematologia diagnostica » 60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica. » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimiea diagnostica degli ormoni » 80

chimica clinica diagnostica » 80

enzimologia clinica » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

immunologia diagnostica » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici ore 80

biochimica clinica dei farmaci e dei veleni » 80

biochimica diagnostica oncologica. » 80

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio	ore	30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO:

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*)	ore	60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (**)	»	40
biometria	»	40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***).	»	40
elementi di patologia generale (****)	»	60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici	»	50
biochimica generale	»	50
biochimica applicata con esercitazioni	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica	ore	40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale	»	105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica	»	50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni	»	105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia	ore	60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche	»	60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	»	60
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione.	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 664. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

dipartimento di biochimica, laboratorio di chimica e microscopia clinica, servizio di medicina nucleare, dipartimento di pediatria, dipartimento di biologia,

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.

(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.

(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.

(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia.

laboratorio dello stabilimento geriatrico ed ogni altra struttura delle unità sanitarie locali che abbiano stipulato o che abbiano in via di stipulazione convenzioni con l'Università di Padova.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 665. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonché, per gli indirizzi di patologia clinica ed immunoematologico, le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo.

Art. 666. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Art. 667. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 668. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 669. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale.

Art. 670. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

Art. 671. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):
statistica medica . . . . ore 40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):
tecniche analitiche generali I . . . . . » 40
metodologia biochimica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):
chimica biologica . . . . » 40
biochimica sistematica umana . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):
patologia generale I . . . . » 80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):
immunologia I . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 80.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):
standardizzazione e controllo dei metodi . . . . ore 30
radioprotezione » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):
tecniche analitiche generali II . . . . » 30
metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):
diagnostica microbiologica e virologica . . . . ore 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):
patologia generale II . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):
immunoematologia I . . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
patologia molecolare I . . . . » 25
biochimica patologica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):
metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):
analisi biochimico-cliniche II . . . . . » 30
biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):
diagnostica microbiologica e virologica II . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):
fisiopatologia endocrina . . . . » 30
fisiopatologia generale e speciale I » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):
immunopatologia I . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):
patologia molecolare II . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):
tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . » 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III	ore	30
enzimologia	»	30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II	»	70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II	»	30
immunoematologia II	»	20
immunopatologia II	»	30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo	»	25
patologia genetica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II	ore	100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV	»	100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia	»	50
patologia cellulare e tessutale	»	50
patologia clinica speciale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 672. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

dipartimento di biochimica, laboratorio di chimica e microscopia clinica, servizio di medicina nucleare, laboratorio del dipartimento di pediatria dell'Università di Padova, del complesso convenzionato Università-ospedale e dello stabilimento ospedaliero geriatrico, nonché ogni altra struttura delle unità sanitarie locali che abbiano stipulato o che abbiano in via di stipulazione convenzioni con l'Università di Padova.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 347

88A5092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939 n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità acccademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316, è soppresso l'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in oncologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 672, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in oncologia, articolata in quattro indirizzi, afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 673. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica. La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia generale diagnostica e preventiva, di oncologia medica, di radioterapia oncologica e di oncologia diagnostica anatomo-patologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

a) oncologia, indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia;

c) oncologia, indirizzo di radioterapia oncologica, per i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento);

d) oncologia, indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica, per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 674. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 675. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Art. 676. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia; di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica; di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia; di radioterapia oncologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento).

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 677. — La scuola di specializzaione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiològia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri della anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio (e strumentale) in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 678. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale.
cangerogenesi;
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
rapporti tumore/ospite;
immunologia;
ormoni e crescita tumorale;
biologia delle metastasi;
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:
metodologia statistica e tecniche di informatica;
epidemiologia;
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomo-patologica dei tumori):
morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
tecniche di indagine isto- e citopatologiche;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
istochimica patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio (e strumentale) in oncologia:
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
citogenetica;
citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;
diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;
diagnostica per immagini;
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
farmacologia e chemioterapia dei tumori;
endocrinologia oncologica:
radioterapia e terapia radio-isotopica;
chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);
terapia del dolore;
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;
oncologia pediatrica;
oncologia ematologica;
oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'appparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 679. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli Istituti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva, e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica: il tirocinio sara svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel secondo biennio:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):
cangerogenesi. . . . . ore 30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . . » 40
rapporti tumore/ospite . . . . » 30
immunologia . . . . » 40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):
metodologia statistica e tecniche di informatica. » 40

Morfologia dei tumori (ore 60):
morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori . . . . » 40
tecniche di indagine isto- e cito-patologica . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 70
diagnostica per immagini. . . . . . . » 30

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 30
farmacologia e chemioterapia dei tumori . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):
ormoni e crescita tumorale. . . . . . ore 30
biologia delle metastasi. . . . . » 30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . » 40

Morfologia dei tumori (ore 70):
diagnostica isto- e cito-patologica. . » 20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 10
tecniche di indagine ultrastrutturale. » 5
istochimica patologica. . . . . » 15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):
diagnostica radio-isotopica . . . . . . » 50
tecnica e diagnostica endoscopica . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):
epidemiologia . . . . » 20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 70):
endocrinologia oncologica . . . . . . » 40
oncologia medica . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 40
immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica ore 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) » 50
citogenetica. » 50
citofluorimetria. » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori » 70

Oncologia clinica (ore 60):
oncologia medica » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica. . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia. . . . . » 20
organizzazione sanitaria. » 20

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 40
chirurgia oncologica. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . . ore 30
immunologia . . . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica ore 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) » 20
diagnostica per immagini. » 20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori » 40

Oncologia clinica (ore 210):
oncologia medica » 100
chirurgia oncologica. » 30
radioterapia e terapia radio-isotopica » 40
oncologia pediatrica » 20
oncologia ematologica » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori ore 30
storia naturale dei principali tumori umani. » 20

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. » 30

Diagnostica di laboratorio (e strumentale) in oncologia (ore 40):
diagnostica per immagini. » 20
diagnostica radio-isotopica » 10
tecnica e diagnostica endoscopica » 10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia. . . » 10
organizzazione sanitaria. » 20

Oncologia clinica (ore 230):
oncologia medica » 100
chirurgia oncologica. » 30
radioterapia e terapia radio-isotopica » 40
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici). . . . . . » 20
terapia del dolore . . . . . . » 20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo radioterapia oncologia:

Oncologia generale (ore 50):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 30
immunologia . . . . » 20

Morfologia dei tumori (ore 30):
correlazioni anatomo-cliniche dei tumori. ore 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia » 10
organizzazione sanitaria. » 10

Diagnostica di laboratorio (e strumentale) in oncologia (ore 70):
diagnostica per immagini. » 30
diagnostica radio-isotopica » 20
tecnica e diagnostica endoscopica. » 20

Oncologia clinica (ore 230):
oncologia medica » 60
chirurgia oncologica. » 30
radioterapia e terapia radio-isotopica » 100
oncologia pediatrica » 20
oncologia ematologica » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo radioterapia oncologia:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori umani . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 30):
correlazioni anatomo-cliniche dei tumori. » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia. . . . . . . » 10
organizzazione sanitaria. » 10

Diagnostica di laboratorio (e strumentale) in oncologia (ore 70):
diagnostica per immagini. » 30
diagnostica radio-isotopica » 20
tecnica e diagnostica endoscopica » 20

Oncologia clinica (ore 220):
oncologia medica . . . . . » 40
chirurgia oncologica. » 20
radioterapia e terapia radio-isotopica » 100
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici). . . . . . » 20
terapia del dolore . . . . . » 20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . ore 30
immunologia » 30

Morfologia dei tumori (ore 180):
morfologia macroscopica, microscopica, ultrastrutturale dei tumori » 30
diagnostica isto- e cito-patologica. . » 100
istochimica patologica. » 20
correlazioni anatomo-cliniche dei tumori. » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 50):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori » 50

Diagnostica di laboratorio (e strumentale) in oncologia (ore 50):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) » 30
diagnostica per immagini. » 20

Oncologia clinica (ore 60):
oncologia medica » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori umani. . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 250):
morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale dei tumori . . . . . » 50
diagnostica isto- e cito-patologica. » 150
diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20
correlazioni anatomo-cliniche dei tumori. » 30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . . » 10
organizzazione sanitaria. . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . » 40
chirurgia oncologica. . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 680. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

istituto di oncologia, istituto anatomia patologica, istituto patologia generale, istituto chimica biologica, istituto radiologia, istituto patologia chirurgica I, dipartimento pediatria, clinica ostetrica ginecologica, istituto di igiene e altre strutture universitarie eventualmente identificate dal consiglio della scuola, nonché divisioni e servizi ospedalieri convenzionati con l'Università di Padova.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ad al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 341

88A5095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Reubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Brescia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 143 concernente le scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Università di Brescia è inserita la scuola per tecnici di laboratorio biomedico.

Dopo l'art. 153 sono inseriti la denominazione e gli articoli relativi alla nuova scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico come segue.

Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico

Art. 154. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e di conoscenze specifiche tali da consentire un'attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il titolo di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di:

a) chimica clinica e tossicologia;

b) microbiologia e virologia;

c) patologia clinica ed ematologia;

d) genetica medica;

e) citoistopatologia e anatomia patologica.

Art. 155. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale) queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 156. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia secondo le norme di legge vigenti.

Art. 157. — Gli studenti sono tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico; l'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica*,
statistica medica*;
chimica e propedeutica biochimica;
anatomia e istologia*;
biologia generale;
chimica biologica;

b) secondo semestre:

microbiologia e microbiologia clinica*;
fisiologia umana*;
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio*;
strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale*;
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche ematologiche;
tecniche di citopatologia ed istopatologia;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di colture in vitro.

3° Anno - Indirizzo di chimica clinica e tossicologica:

chimica e biochimica clinica;
enzimologia;
tossicologia.

3° Anno - Indirizzo di microbiologia e virologia:

microbiologia;
virologia;
micologia;
parassitologia.

3° Anno - Indirizzo di patologia clinica ematologia:

patologia clinica;
patologia molecolare*;
immunoematologia;
ematologia.

3° Anno - Indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:

tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

3° Anno - Indirizzo genetica medica:

patologia molecolare*;
genetica medica;
citogenetica;
immunogenetica.

Gli insegnamenti con * sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 158. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratorio di ormonologia e tossicologia - 3° Laboratorio analisi - Spedali civili;

laboratorio di anatomia e istologia patologica - 2° Servizio - Spedali civili;

laboratorio di microbiologia e virologia - Spedali civili di Brescia;

laboratorio di analisi chimico cliniche - Spedali civili di Brescia;

laboratorio di immunologia (Spedali civili di Brescia);

laboratori della unità operativa predipartimentale di «scienze biomediche di base» afferenti alle sezioni di:

anatomia e istologia;
biologia e genetica;
chimica biologica e biochimica clinica:
farmacologia e tossicologia;
fisiologia e biometria;
patologia generale e molecolare.

La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

«Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa».

«All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame».

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1988
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 368

88A5140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 228 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia pediatrica ed in psichiatria, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 229. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di chirurgia pediatrica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 230. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 231. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 232. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 233. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) pediatria generale e speciale;
d) chirurgia generale;
e) chirurgia pediatrica e chirurgia speciale.

Art. 234. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia e anatomia radiologica;
embriologia;
patologia e fisiopatologia generale;
anatomia patologica;
anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

b) Diagnostica:

diagnostica per immagini generale;
diagnostica per immagini pediatrica;
medicina nucleare;
diagnostica strumentale;
patologia clinica;
citopatologia e citodiagnostica;
diagnostica prenatale malformazioni.

c) Pediatria generale e speciale:

pediatria;
endocrinologia;
cardiologia;
oncologia;
neonatologia.

d) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia apparato digerente;
tecnica operatoria.

e) Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale:

chirurgia pediatrica;
chirurgia neonatale;
neurochirurgia;
ortopedia;
urologia;
cardiochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
otorinolaringoiatria;
terapia intensiva chirurgica neonatale;
chirurgia prenatale.

Art. 235. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia e anatomia radiologica . . ore 30
embriologia . . . . » 40
patologia e fisiopatologia generale . » 30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva . . . . » 50

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini generale . » 50
patologia clinica . . . . » 50

Pediatria generale e speciale (ore 50):

pediatria . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 50):

chirurgia generale . . . . . » 50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 50):

anatomia patologica . . . . ore 30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva . . . . » 20

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini pediatrica. » 40
medicina nucleare . . . . . » 30
citopatologia e citodiagnostica . . » 30

Pediatria generale e speciale (ore 60):

pediatria . . . » 30
neonatologia . . . » 30

Chirurgia generale (ore 140):

chirurgia apparato digerente . . . » 40
tecnica operatoria . . . . . . » 100

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

diagnostica strumentale . . . . ore 50

Pediatria generale e speciale (ore 60):

cardiologia . . . . » 30
endocrinologia . . . . » 30

Chirurgia generale (ore 170):

tecnica operatoria » 170

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 120):

chirurgia pediatrica » 80
terapia intensiva chirurgica neonatale » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Pediatria generale e speciale (ore 50):

oncologia . . . . ore 50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 350):

chirurgia pediatrica » 120

chirurgia neonatale	ore 120
neurochirurgia	» 30
ortopedia	» 30
chirurgia plastica e ricostruttiva	» 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica (ore 30):

diagnostica prenatale malformazioni	ore 30

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 370):

chirurgia pediatrica	» 160
urologia	» 50
cardiochirurgia	» 30
otorinolaringoiatria	» 50
chirurgia prenatale	» 80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 236. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

divisione di chirurgia pediatrica di Pescara presso ospedale civile;
clinica pediatrica Università di Chieti, ospedale pediatrico provinciale di Chieti;
prima divisione di pediatria, ospedale pediatrico provinciale di Chieti;
divisione di pediatria neonatale, ospedale civile di Pescara;
clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Chieti, ospedale «SS. Annunziata» di Chieti.

La frequenza nelle varie aree per complesive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 237. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 238. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 239. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti, in particolare istituto di neuroscienze; e la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma, in particolare istituto di neuropsichiatria infantile.

Art. 240. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 241. — La scuola comprende cinque ore di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatria;
e) psico-biologica.

Art. 242. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:

psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:

psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:

psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:

biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 243. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore 20
psicofarmacologia di base	» 30
informatica	» 50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	» 100
neurologia	» 50
psicodiagnostica	» 50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	» 40
biochimica del S.N.C.	» 20
psicofisiologia	» 20
psicoendocrinologia	» 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	ore 100
psicopatologia	» 60
psicofarmacologia clinica	» 40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia.	» 70
psicodinamica	» 30
psicologia medica	» 50
metodologia del rapporto medico-paziente.	» 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria	ore 100
neuropsichiatria infantile	» 50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	ore 150

Sociopsichiatria (ore 100):

psichiatria sociale	» 40
igiene mentale	» 30
epidemiologia	» 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore 100
psicosomatica	» 50
neuropsicogeriatria.	» 20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia.	» 150

Sociopsichiatria (ore 80):

psichiatria sociale	» 50
psichiatria forense	» 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 244. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio elettrofisiologia e culture cellulari, istituto di neuroscienze, Chieti Scalo; ambulatori - day hospital, ambulatori di psichiatria del C.I.M. di Chieti; reparto servizio diagnosi e cura ospedale generale di Pescara.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 377

88A5177

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1988.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 giugno 1988, n. 244, concernente l'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento della commissione CEE n. 3858/88 del 12 dicembre 1988 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 343 del 13 dicembre 1988 che modifica il regolamento CEE n. 1432/88, relativo alle modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, e che prevede talune disposizioni per la campagna di commercializzazione 1988-89;

Visto il regolamento della commissione CEE n. 3859/88 del 12 dicembre 1988 che fissa, per la campagna 1988-89, nel settore dei cereali il prelievo supplementare definitivo e l'importo del rimborso;

Visto il regolamento n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 relativo ai tassi di conversione applicabili nel settore agricolo;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 giugno 1988, n. 244, concernente le misure nazionali di applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali;

Considerato che occorre apportare al predetto decreto ministeriale le modifiche conseguenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 giugno 1988, n. 244, è modificato dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Il testo dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del riso.

Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione «prelievo».

Ai fini del prelievo, la campagna inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Con apposito decreto ministeriale, per ogni campagna, sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonché le eventuali variazioni dello stesso, e rispettive decorrenze, secondo le decisioni adottate in sede comunitaria.

Per la sola campagna 1988-89 ed a partire dal 1° gennaio 1989 l'importo del prelievo è pari a L. 13.488,77 per tonnellata di cui L. 4.692,45 a titolo di prelievo supplementare residuo e non rimborsabile.

Art. 3.

Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

I primi acquirenti devono versare l'importo del prelievo eclusivamente in una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera *a)*, delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

entro il 31 ottobre per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per tutti i cereali con eccezione del mais e del sorgo; per questi ultimi entro il 31 di ottobre per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di luglio, agosto e settembre;

entro il 31 gennaio per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

entro il 30 aprile per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

entro il 31 luglio per le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di aprile e maggio per tutti i cereali ad eccezione del mais e del sorgo; per questi ultimi le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di aprile, maggio e giugno vanno versate entro il 31 luglio;

entro il 31 gennaio 1989, per la sola campagna di commercializzazione n. 1988-89, le somme trattenute e/o riscosse nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1988.

Ogni acquirente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascuna delle province di ubicazione delle aziende agricole produttrici.

L'ammontare di ogni versamento è costituito dagli importi trattenuti e riscossi dal primo acquirente nei riguardi dei produttori di ciascuna provincia, risultanti dalle dichiarazioni compilate in conformità al modulo 1.

Non appena eseguiti i versamenti, ed entro i termini indicati nel secondo comma del presente articolo, i primi acquirenti devono inviare agli organi appresso indicati, una comunicazione per ciascun versamento da essi effettuato, indicando il proprio indirizzo ed il codice fiscale o la partita IVA.

La comunicazione deve essere inviata ai seguenti uffici a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento:

per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

per le province delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;

per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.,

per le province delle regioni Puglia e Umbria, ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;

per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;

per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.

I primi acquirenti devono allegare ad ogni comunicazione un elenco, sottoscritto in ogni pagina e redatto in conformità al modulo 2, allegato al presente decreto, dei produttori della provincia nei confronti dei quali è stato trattenuto e/o riscosso il prelievo.

Ad ogni comunicazione deve essere altresì allegato l'originale della ricevuta di versamento del prelievo e la terza parte di tutti i moduli 1 riguardanti il versamento medesimo; coincidenti con l'elenco di cui al comma precedente.

Art. 4.

Il testo dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

I produttori agricoli, che nel corso della campagna di commercializzazione acquistano, in qualità di primi acquirenti, una quantità di cereali sottoposta al prelievo inferiore a 250 tonn., sono autorizzati a versare in unica soluzione, entro il 31 luglio della campagna successiva, l'importo del prelievo trattenuto nel periodo 1° luglio-30 giugno per il mais ed il sorgo e 1° giugno-31 maggio per tutti gli altri cereali.

I versamenti di cui sopra devono essere effettuati distintamente per i due periodi considerati.

Per la sola campagna 1988-89, i versamenti devono essre distinti:

per tutti i cereali, escluso mais e sorgo, per il periodo 1° giugno 1988-31 dicembre 1988 e per il periodo 1° gennaio 1989-31 maggio 1989;

per il mais ed il sorgo per il perodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1988 e per il periodo 1° gennaio 1989-30 giugno 1989.

Si applicano alla fattispecie le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto con esclusione dei termini indicati nel secondo comma.

Art. 5.

Il testo dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

L'A.I.M.A. provvede, entro il mese di giugno successivo alla constatazione di cui all'art. 4-*ter*, paragrafo 4, del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, all'eventuale rimborso, totale o parziale del prelievo supplementare, nella misura individuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88, e successive modifiche e/o integrazioni.

Per la campagna 1988-89 il rimborso di cui sopra è pari a L. 4.008,47 per tonnellata.

Per la campagna 1988-89, gli organi di controllo di cui all'art. 3 del presente decreto, inviano, all'A.I.M.A. entro il 31 marzo 1989, gli elenchi dei produttori aventi diritto al rimborso del prelievo in questione, determinando, per ciascuno di essi, la somma spettante a titolo di restituzione parziale del prelievo supplementare. A tal fine all'importo indicato al modulo 1, allegato al sopracitato decreto ministeriale 22 giugno 1988, si applica il coefficiente 0,2332678. L'A.I.M.A. provvede al pagamento delle relative somme entro il 30 giugno 1989.

Art. 6.

Il testo dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

Gli organi di cui all'art. 3 del presente decreto procedono al controllo, per campione, dei dati riportati nei moduli 1 e 3, nonché degli atti notori o dichiarazioni sostitutive, al fine di verificare la effettiva esistenza del diritto all'esonero.

A partire dalla campagna 1989-90 detto campione non dovrà essere inferiore al 10%.

I predetti organi inviano, ogni mese, fotocopia di tutti i moduli 3 pervenuti nel mese precedente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Entro il 31 dicembre della campagna successiva gli organi di cui sopra inviano al medesimo ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'attività di controllo svolta ai sensi del presente articolo, accompagnato da un prospetto riassuntivo che sarà esplicitato con apposita circolare ministeriale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1988

Il Ministro: MANNINO

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

[ ] COMPRAVENDITA [ ] TRASFORMAZIONE PER CONTO [ ] CONFERIMENTO [ ] SEMENTI DATA: / /

COPIA PER IL PRODUTTORE

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA
indirizzo azienda		comune / prov

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA
indirizzo azienda		comune / prov

SAU	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ______ firma primo acquirente ______

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

[ ] COMPRAVENDITA [ ] TRASFORMAZIONE PER CONTO [ ] CONFERIMENTO [ ] SEMENTI DATA / /

COPIA PER IL PRIMO ACQUIRENTE

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA
indirizzo azienda		comune / prov

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA
indirizzo azienda		comune / prov

SAU	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ______ firma primo acquirente ______

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

[ ] COMPRAVENDITA [ ] TRASFORMAZIONE PER CONTO [ ] CONFERIMENTO [ ] SEMENTI DATA. / /

COPIA PER IL PRIMO ACQUIRENTE (DA INVIARE ALL'ORGANO DI CONTROLLO)

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA
indirizzo azienda		comune / prov

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART IVA
indirizzo azienda		comune / prov

SAU	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ______ firma primo acquirente ______

MODULO 2

pag.

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO
PROT N°
DEL ___ / ___ / ___

PERIODO DI RIFERIMENTO	
giu/ago ☐	dic/feb ☐
set/nov ☐	mar/mag ☐
giugno (mais/sorgo) ☐	

ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE	
COMMERCIANTE ☐	PRODUTTORE ☐
TRASFORMATORE ☐	SEMENTIERE ☐
ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐	ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

TOTALE DALLA PAGINA PRECEDENTE (lire)

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

PRODUTTORI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

TOTALE A RIPORTARE (lire)

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ____________________

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ____________________

MODULO 3

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI NON ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

pag. ____

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	PERIODO DI RIFERIMENTO	ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE
PROT N° ____	giu/ago ☐ dic/feb ☐	COMMERCIANTE ☐ PRODUTTORE ☐
DEL ___ / ___ / ___	set/nov ☐ mar/mag ☐	TRASFORMATORE ☐ SEMENTIERE ☐
	giugno (mais/sorgo) ☐	ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐ ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda		comune	prov

PRODUTTORI

1	ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
	indirizzo azienda		comune		prov
SAU (ettari / are)	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)

2	ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
	indirizzo azienda		comune		prov
SAU (ettari / are)	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)

3	ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
	indirizzo azienda		comune		prov
SAU (ettari / are)	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)

4	ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
	indirizzo azienda		comune		prov
SAU (ettari / are)	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)

5	ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
	indirizzo azienda		comune		prov
SAU (ettari / are)	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)

6	ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA		
	indirizzo azienda		comune		prov
SAU (ettari / are)	grano tenero (q li)	grano duro (q li)	mais/sorgo (q li)	altri (q li)	TOT QUANTITÀ (q li)

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ____________

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ____________

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

— L'art. 4-*ter*, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2727/75 recita: «*ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno anteriormente al 1° marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna*».

— L'art. 3 del regolamento CEE n. 1432/88, modificato dall'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3858/88, prescrive:

«1. Dopo la constatazione di cui all'art. 4-*ter*, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2727/75 e secondo la procedura di cui all'articolo 26 di detto regolamento, viene fissata la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare versato e quello risultante dalla constatazione, nonché il prelievo di corresponsabilità supplementare da versare a partire da tale fissazione.

2. Gli organi competenti designati dagli Stati membri rimborsano ai produttori, nel quadro delle disposizioni nazionali all'uopo previste, la differenza di cui al paragrafo 1, dietro comprova dell'avvenuto pagamento del prelievo supplementare previsionale. Tale rimborso ha luogo al più tardi alla fine del mese di giugno successivo alla fissazione di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere prima dell'inizio della campagna che tale rimborso sia effettuato direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo di corresponsabilità supplementare applicabile prima della fissazione di cui al paragrafo 1. Tale rimborso ha luogo entro il termine di un mese dopo tale fissazione.

In questo caso:

gli operatori tengono a disposizione degli organismi di cui al primo comma l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati;

gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare che in ogni caso i produttori ottengano il rimborso di cui al primo comma entro il termine in esso previsto.

3. In caso di rimborso da parte degli Stati membri, questi ultimi possono fissare un importo minimo per tonnellata e/o produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Tali importi non possono superare 0,5 ECU per tonnellata o 25 ECU per produttore.

4. I rimborsi di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base del tasso di conversione agricolo vigente al momento della riscossione del prelievo di corresponsabilità supplementare».

88A5226

DECRETO 21 dicembre 1988.

Modificazioni ai decreti ministeriali 24 agosto 1987, n. 352 e 22 giugno 1988, n. 244, concernenti il rimborso del prelievo di corresponsabilità per i cereali «trasformati» e utilizzati in azienda.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento n. 3779/88 del 2 dicembre 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 332 del 3 dicembre 1988 con il quale la commissione CEE, in attuazione della sentenza emessa in data 29 giugno 1988 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa n. 300/86, ha adottato le misure necessarie per il rimborso del prelievo di corresponsabilità pagato dal produttore per le quantità di cereali trasformate da terzi, per conto dello stesso, e utilizzate nella sua azienda per l'alimentazione del bestiame;

Considerato che occorre emanare le conseguenti disposizioni nazionali di applicazione e disporre per l'abrogazione delle norme di cui all'art. 2, punto 2, del decreto ministeriale 24 agosto 1987, n. 352, all'art. 2, secondo comma ed all'art. 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1988 n 244·

Decreta:

Art. 1.

Il produttore, che nel corso della campagna di commercializzazione 1987-88 e 1988-89 ha consegnato il cereale a una impresa, privata o di tipo cooperativo, per la trasformazione ed il successivo consumo dello stesso nella sua azienda, può chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di prelievo di corresponsabilità.

Art. 2.

A tal fine, il produttore deve, entro il 31 marzo 1989, inoltrare, pena la decadenza dal diritto al rimborso del prelievo di cui al precedente art. 1, apposita domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto.

Tale domanda, firmata per esteso dal produttore, deve essere compilata, pena la irricevibilità, in ogni sua parte e corredata della documentazione indicata nel predetto modello.

Essa deve essere presentata, in duplice esemplare, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1989, all'ufficio competente per territorio di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 24 agosto 1987, n. 352, per la compagna di commercializzazione 1987-88 e all'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 22 giugno 1988, n. 244, per la campagna di commercializzazione 1988-89.

Art. 3.

Il «primo acquirente», trasformatore del cereale per conto del produttore, è tenuto a fornire al medesimo la documentazione in suo possesso richiesta ai fini del rimborso di cui trattasi.

Art. 4.

Il competente organo di controllo, accertata la conformità di quanto esposto in domanda, compila gli elenchi di liquidazione degli aventi diritto al rimborso.

Al pagamento, da effettuarsi entro il 30 giugno 1989, dei relativi importi provvede, sulla base dei predetti elenchi di liquidazione, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 2, punto 2, del decreto ministeriale 24 agosto 1987, n. 352, all'art. 2, secondo comma e all'art. 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1988, n. 244, sono abrogate.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1988

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO

DOMANDA DI RIMBORSO DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CEE N. .... DEL........................

... sottoscritt...
codice fiscale n. .... nat... a ....
e residente a...
in (via/località/comune/provincia)...
titolare dell'azienda agricolo-zootecnica...
....
sita in (via/località/comune/provincia) ....
chiede il rimborso del prelievo di corresponsabilità pagato per le seguenti quantità di cereale trasformate «per conto» dalle imprese sottoindicate, e utilizzate nella propria azienda per l'alimentazione del bestiame.

N. Ord.	Data consegna del cereale per la trasformazione	Denominazione impresa di trasformazione e indirizzo	Quantità (tonn.)	Importo per tonnellata (1)	Importo prelievo pagato di cui si chiede il rimborso

(1) L. 8.592 per la campagna 1987-88.
L. 17.184 per la campagna 1988-89.

Data, ...

Firma

....

Allega la documentazione seguente:

a) dichiarazione rilasciata dal trasformatore al produttore (1);

b) fattura concernente la trasformazione del cereale;

c) bolla di consegna del cereale trasformato;

d) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà concernente l'effettivo utilizzo del cereale in azienda per l'alimentazione animale da parte del produttore;

e) copia dell'allegato «III A» e/o del «Modulo 2» (2);

f) copia della quietanza relativa al versamento del prelievo effettuato dal «primo acquirente» trasformatore. (3).

I documenti di cui alle sopracitate lettere *c)* ed *f)* possono, ove non disponibili, essere sostituiti da apposite dichiarazioni del trasformatore contenenti gli estremi del versamento.

---

(1) Ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 352/87 e dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 244/88 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1987-88 e 1988-89.

(2) Previsti rispettivamente dai decreti ministeriali n. 352/87 e n. 244/88.

(3) In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 352/87 e dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 244/88 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1987-88 e 1989-89.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il punto 2 dell'art. 2 del D.M. 24 agosto 1987, n. 352, ed il secondo comma dell'art. 2 del D.M. 22 giugno 1988, n. 244, prevedono l'obbligo del pagamento del prelievo di corresponsabilità, da parte del produttore, nel caso in cui una impresa procede alla trasformazione del cereale per conto del medesimo produttore, ai fini della utilizzazione del prodotto trasformato per l'alimentazione del bestiame in azienda.

— L'art. 4 del sopra citato D.M. 22 giugno 1988, n. 244, recita: «nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2, il trasformatore deve riscuotere il prelievo dal produttore calcolandone l'importo in ragione della quantità di cereale oggetto della trasformazione.

Anche se la riscossione avviene in un momento diverso, ai fini del presente decreto il prelievo si considera riscosso al momento della trasformazione del cereale.

Prima della trasformazione il produttore ed il trasformatore compilano e sottoscrivono in ciascuna parte una dichiarazione conforme al modulo 1 contrassegnando le caselle "trasformazione per conto", e la conservano con le modalità indicate nell'art. 3».

Nota all'art. 4, comma 2°:

L'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 610/1982 prevede che «l'A.I.M.A. svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

88A5227

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 novembre 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1988, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 361, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1988, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 25 agosto 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 253653 del 25 agosto 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1988, ammonta a lire 3.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1988
Registro n. 50 Tesoro, foglio n. 242

88A5155

DECRETO 23 novembre 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1988, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 272, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° ottobre 1988, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 settembre 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 253966 del 23 settembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° ottobre 1988, ammonta a nominali lire 2.700 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1988
Registro n. 50 Tesoro, foglio n. 241

88A5156

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1988.

Adeguamento per l'anno 1988 del compenso spettante all'Automobile club d'Italia per la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle Finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei

suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre - dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota dell'8 ottobre 1988, n. 17903, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1987, rispetto al trimestre ottobre - dicembre 1977, risulta pari a + 220,3;

Considerato che per l'anno 1988 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1988, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 220,3%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1988 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1988
Registro n. 60 finanze, foglio n. 223

88A5225

DECRETO 12 dicembre 1988.

Determinazione forfettaria degli imponibili e relativa regolamentazione ai fini della liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi gornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Avuto riguardo alla minima importanza delle attività concernenti l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento contemplati dal n. 6 della tariffa allegata al surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 e considerate altresì le particolari caratteristiche di funzionamento degli apparecchi in questione;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1982 — sostitutivo dei precedenti decreti del 6 luglio 1973 e del 2 settembre 1976 — con il quale sono stati fissati, per le attività di cui si tratta, gli imponibili forfettari medi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli;

Ravvisata l'opportunità di sostituire la disciplina di cui al richiamato decreto del 3 marzo 1982, onde adeguare, tra l'altro, ai mutati valori monetari la base d'imposizione dei tributi sugli spettacoli;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 marzo 1982 e relativa regolamentazione è sostituito dal presente decreto e dall'allegata regolamentazione, che forma parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO

DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEGLI IMPONIBILI E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DEI TRIBUTI CONNESSI AGLI INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE DEI BILIARDI E APPARECCHI SIMILARI, DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, MECCANICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ INSTALLATI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO OVVERO IN CIRCOLI O ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE.

A) *Apparecchi installati stabilmente.*

S'intendono tali gli apparecchi installati a cura dell'esercente nel proprio locale e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi sono destinati ad essere utilizzati sempre presso il medesimo locale. Per i detti apparecchi, raggruppati secondo le categorie sotto specificate, si stabiliscono i seguenti imponibili forfettari medi annuali:

		Imponibile
1) Biliardi e apparecchi similari:		
con prezzi fino a L. 4.000 orarie	L.	3.500.000
con prezzi da L. 4.001 a L. 6.000 orarie	»	5.300.000
2) Apparecchi e congegni funzionanti a gettoni o a moneta di valore fino a L. 400:		
a) elettrogrammofoni	»	450.000
b) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, esclusi quelli elencati alla successiva lettera *c)*	»	1.100.000
c) biliardi e apparecchi similari, apparecchi meccanici e attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo «kiddie-rides»	»	400.000

Prima dell'installazione degli apparecchi nel locale in cui vengono utilizzati, l'esercente deve presentare alla filiale o agenzia dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione il locale risulta ubicato, la dichiarazione d'inizio d'attività di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Detta dichiarazione può essere resa anche per gruppi di apparecchi, sempre che installati nel medesimo locale ed in tal caso dovrà essere specificato il numero degli apparecchi ripartiti per gruppi in base alla categoria e nell'ambito della stessa con riferimento al valore del gettone o della moneta o della tariffa oraria.

Acquisita l'anzidetta dichiarazione, l'ufficio accertatore procede alla liquidazione dei tributi sulla base degli imponibili sopra determinati ed alla contestuale riscossione delle somme liquidate, con il rilascio di quietanza.

In particolare su detta quietanza dovranno risultare:

1) il nominativo ed il domicilio del soggetto d'imposta;

2) la denominazione e l'ubicazione del luogo in cui è installato l'apparecchio;

3) il tipo dell'apparecchio e l'ammontare della tariffa oraria o il valore del gettone o della moneta;

4) il periodo o i periodi di apertura del locale (per le attività stagionali);

5) il periodo cui si riferisce il pagamento delle imposte;

6) l'ammontare dell'imponibile e dei relativi tributi.

Al medesimo ufficio accertatore vanno anche preventivamente comunicate le variazioni in aumento che s'intendono apportare al corrispettivo orario fissato per l'utilizzazione dei biliardi e/o al valore del gettone o della moneta. Detto ufficio, effettuata le nuova liquidazione dei tributi, incassa le maggiori somme dovute e rilascia una quietanza integrativa, che deve essere allegata a quella rilasciata al momento iniziale del periodo di forfettizzazione.

In difetto della dichiarazione d'inizio d'attività, i tributi si rendono dovuti a decorrere dal primo giorno del mese

in cui l'apparecchio risulta installato nel locale. Nel caso si rendono applicabili le sanzioni di cui agli articoli 32 e 35 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

L'omissione della comunicazione della variazione in aumento della tariffa oraria o del valore del gettone o della moneta comporta la revisione da parte dell'ufficio accertatore della liquidazione in precedenza operata sin dall'inizio del periodo di forfettizzazione. Le maggiori somme liquidate devono essere pagate dall'esercente entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di liquidazione; a suo carico è altresì applicabile la sanzione di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, commisurata alla differenza delle imposte liquidate per il periodo compreso tra l'inizio del forfait e la rettifica operata, nonché della sanzione di cui all'art. 35.

La quietanza attestante il pagamento dei tributi deve essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per i controlli degli organi competenti. La mancata esibizione di detta quietanza è sanzionabile ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

B) *Apparecchi installati con carattere di mobilità.*

S'intendono tali gli apparecchi installati a cura di soggetto (in seguito denominato gestore) diverso dall'esercente il locale nel quale l'apparecchio è collocato e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi possono essere trasferiti in luoghi diversi.

S'intendono, altresì, installati con carattere di mobilità gli apparecchi collocati dal gestore in proprie sale di attrazioni, a condizione che gli apparecchi, nel corso del periodo di validità della forfettizzazione, vengano trasferiti ed utilizzati in altro locale. Per gli apparecchi non trasferiti nel corso del periodo dovrà procedersi a nuova liquidazione dei tributi sulla base degli imponibili di cui alla precedente lettera *A)*, con l'applicazione degli interessi maturati.

Tenuto conto che il carattere di mobilità degli apparecchi comporta interruzioni di utilizzazione, si stabiliscono, per le categorie di apparecchi sottoelencati, gli imponibili forfettari medi annuali appresso indicati:

		Imponibile
1) Biliardi e apparecchi similari:		
con prezzi fino a L. 4.000 orarie	L.	3.200.000
con prezzi da L. 4.001 a L. 6.000 orarie	»	4.800.000
2) Apparecchi e congegni funzionanti a gettoni o a moneta di valore fino a L. 400:		
a) elettrogrammofoni	»	400.000
b) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, esclusi quelli elencati alla successiva lettera *c)*	»	1.000.000
c) biliardi e apparecchi similari, apparecchi meccanici e attrazioni per bambini con congegno a vibrazione del tipo «kiddie-rides»	»	350.000

Prima dell'installazione degli apparecchi nel locale in cui vengono utilizzati o della scadenza del periodo di utilizzazione risultante dalla precedente dichiarazione d'inizio d'attività, il gestore deve presentare o rinnovare alla filiale, agenzia di ruolo o agenzia mandataria — a quest'ultima solo se ubicata in capoluogo di provincia — dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio fiscale, la dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972. Detta dichiarazione può essere resa anche per gruppi di apparecchi; in tal caso, dovrà essere specificato il numero degli apparecchi ripartiti per gruppi in base alla categoria e nell'ambito della stessa con riferimento all'ammontare della tariffa oraria o al valore del gettone o della moneta, del luogo di iniziale installazione e del nominativo del detentore. Quest'ultimo dovrà poi allegare il duplo della dichiarazione a corredo dell'istanza diretta alla competente autorità per il rilascio della prescritta autorizzazione.

Per gli apparecchi installati nel territorio della regione siciliana da gestori non aventi domicilio fiscale in comuni della Sicilia, la dichiarazione d'inizio d'attività deve essere resa alla filiale o agenzia dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione si trova il locale ove l'apparecchio sarà utilizzato; egualmente alla filiale o agenzia dell'ufficio accertatore nella cui circoscrizione si trova il locale presso il quale l'apparecchio sarà installato dovrà essere presentata la predetta dichiarazione, nel caso in cui il gestore abbia il domicilio fiscale in comuni della Sicilia e il predetto locale si trovi invece ubicato fuori del territorio della regione siciliana.

La liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi è effettuata dallo stesso ufficio che ha ricevuto la dichiarazione d'inizio d'attività, sulla base dell'ammontare degli imponibili come sopra stabiliti, con decorrenza dal primo giorno del mese solare in cui l'attività ha inizio. L'ammontare dei tributi liquidati va comunicato al gestore, il quale ne deve effettuare il pagamento in unica soluzione, presso il medesimo ufficio:

per i casi di prima installazione, prima che l'apparecchio venga installato nel locale di utilizzazione;

per le prosecuzioni di utilizzazione oltre il periodo indicato nella dichiarazione precedente, entro il ventesimo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della nuova dichiarazione d'inizio di attività.

Con il pagamento all'ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi da parte del gestore, il rapporto tributario relativo a tali tributi si esaurisce totalmente anche nei riguardi dell'esercente il locale ove l'apparecchio risulta collocato.

La quietanza attestante il pagamento delle imposte deve essere rilasciata per ciascun apparecchio in duplice esemplare: uno va custodito dal gestore; l'altro, di colore giallo — unico a valere quale prova dell'avvenuto pagamento — deve essere conservato nel luogo ove l'apparecchio è installato per i controlli da parte degli organi competenti.

In particolare su tale quietanza dovranno risultare:

1) il nominativo e il domicilio del gestore;

2) il tipo dell'apparecchio e l'ammontare della tariffa oraria o il valore del gettone o della moneta;

3) il periodo o i periodi di apertura del locale (per le attività stagionali);

4) il periodo cui si riferisce il pagamento delle imposte;

5) l'ammontare dell'imponibile e dei relativi tributi;

6) la denominazione e l'ubicazione del luogo della prima e delle successive installazioni dell'apparecchio, con l'indicazione, per ciascuna installazione, della data d'inizio e del nominativo del titolare dell'esercizio.

I dati relativi alla denominazione ed ubicazione del luogo e della data di nuova installazione, nel caso di trasferimento dell'apparecchio, dovranno essere aggiornati, a cura del gestore, sui due esemplari della quietanza, prima della nuova installazione. Il gestore dovrà poi presentare all'ufficio accertatore presso il quale ha inoltrato la dichiarazione d'inizio di attività, entro i trenta giorni successivi ad ogni trimestre solare, un elenco dei trasferimenti di apparecchi effettuati; l'elenco può essere inviato anche a mezzo lettera reccomandata e in tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Al medesimo ufficio vanno anche preventivamente comunicate le variazioni in aumento che s'intendono apportare al corrispettivo orario fissato per l'utilizzazione dei biliardi e/o al valore del gettone o della moneta. Detto ufficio, effettuata la nuova liquidazione dei tributi, incassa le maggiori somme dovute e rilascia una quietanza integrativa, che deve essere allegata a quella rilasciata al momento iniziale del periodo di forfettizzazione.

Gli apparecchi devono essere sempre accompagnati dalla relativa quietanza attestante l'effettuato pagamento dei tributi dovuti. Per i periodi annuali d'imposta successivi a quello di prima installazione è tuttavia consentito che la sostituzione della vecchia con la nuova quietanza avvenga nei quindici giorni successivi a quello di scadenza del termine di pagamento.

Nel caso che agli organi di accertamento non sia consentito l'immediato controllo della quietanza o questa non risulti aggiornata con l'indicazione del locale in cui l'apparecchio si trova, a carico del detentore del medesimo si applicano i tributi secondo le determinazioni e la regolamentazione dettata alla precedente lettera *A)* per gli apparecchi installati stabilmente, nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 32 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

L'omissione della comunicazione della variazione in aumento della tariffa oraria o del valore del gettone o della moneta comporta la revisione da parte dell'ufficio accertatore della liquidazione in precedenza operata sin dall'inizio del periodo di forfettizzazione. Le maggiori somme liquidate devono essere pagate dal gestore entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di liquidazione; a suo carico è altresì applicabile la sanzione di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, commisurata alla differenza delle imposte liquidate per il periodo compreso tra l'inizio del forfait e la rettifica operata, nonché della sanzione di cui all'art. 35.

Norme generali.

Qualora per l'utilizzazione dei biliardi e apparecchi similari siano fissati prezzi superiori a L. 6.000 orarie, gli imponibili fissati alle lettere *A)* e *B)* in relazione a detta quota oraria devono essere maggiorati del 10% per ogni aumento di prezzo orario di L. 1.000 o frazione; per gli apparecchi e congegni funzionanti a gettone o moneta, ove per la loro utilizzazione siano richiesti gettoni o monete di valore superiore a L. 400, gli imponibili fissati alle lettere *A)* e *B)* in corrispondenza al detto importo devono essere maggiorati del 10% per ogni aumento del valore del gettone o della moneta di L. 100 o frazione.

Nel caso di utilizzazione di apparecchi con pluralità di prezzi, per la determinazione dell'imponibile si fa riferimento al prezzo più elevato. Per quegli apparecchi utilizzabili sia da un singolo giocatore sia in comune e contemporaneamente da più giocatori, previo inserimento da parte di ciascuno di un gettone o di moneta, l'imponibile è determinato in relazione al singolo prezzo praticato, con un aumento del 10% per ogni posto di gioco oltre il primo.

Ove la normale utilizzazione degli apparecchi semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità, dei biliardi e apparecchi similari e degli apparecchi meccanici di cui alla lettera *A)*, n. 2), avvenga con monete o gettoni di valore fino a L. 100, i relativi imponibili forfettari saranno pari a 1/2 di quelli fissati in corrispondenza delle utilizzazioni con gettoni o monete di valore fino a L. 400.

Per i biliardi e apparecchi similari e per gli apparecchi e congegni installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili nella misura fissata alla lettera *A)*, ridotti ad un terzo. Ai fini della presente regolamentazione si considerano stagionali le attività svolte in locali che nell'anno cui si riferisce la determinazione forfettaria restano chiusi per almeno sei mesi. Per tali apparecchi vale la regolamentazione sub *A)* e quella sub *B)* a seconda che risultino installati nel locale dall'esercente o dal gestore; di detti apparecchi, nel corso dell'anno, non ne è consentito, però, in ogni caso, il trasferimento in altro locale.

L'ufficio accertatore potrà consentire il versamento rateale dei tributi sull'imponibile annuo, con decorrenza dal primo giorno di un qualsiasi trimestre solare. Qualora la richiesta di pagamento in forma frazionata decorra da un mese antecedente quello iniziale di uno dei trimestri solari, insieme alla prima rata devono essere corrisposti tanti dodicesimi delle imposte annue dovute per quanti sono i mesi che precedono l'inizio dell'anzidetto trimestre. In tale ipotesi l'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, potrà chiedere che venga prestata garanzia idonea ad assicurare il pagamento dell'intero ammontare delle imposte.

Il pagamento rateale dei tributi liquidati deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore che ha ricevuto la dichiarazione d'inizio d'attività, entro il ventesimo giorno non festivo successivo a quello di scadenza delle singole rate.

Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'ufficio accertatore, avvalendosi della garanzia in essere, procederà all'incasso sia della rata non corrisposta sia delle eventuali successive non ancora scadute, facendo constare il pagamento per conto, ove l'obbligazione tributaria sia stata adempiuta dal terzo garante.

Nel caso di cessazione dell'attività del locale presso cui l'apparecchio è installato, limitatamente alle ipotesi regolate sotto la lettera *A)* o qualora l'utilizzazione dell'apparecchio venga meno per distruzione, — da comprovarsi con idonea documentazione — o per provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, l'esercente o il gestore potrà inoltrare alla competente Intendenza di finanza domanda di rimborso e/o di esonero dal versamento delle rate non ancora scadute.

I soggetti che, in forza del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, non intendano aderire alla liquidazione dell'imposta spettacoli sulla base degli imponibili forfettari sopra precisati debbono darne comunicazione scritta all'ufficio accertatore, ai fini dell'accertamento in base a dichiarazione. In tale eventualità l'ufficio accertatore potrà apporre idonei sigilli ai dispositivi di raccolta dei gettoni o monete e fissare periodiche cadenze per il conteggio degli introiti conseguiti da riportare nella dichiarazione d'incasso del contribuente.

Restano valide fino alle rispettive scadenze le liquidazioni forfettarie già affettuate alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione.

88A5176

DECRETO 22 dicembre 1988.

Elaborazione delle scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto l'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in virtù del quale le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere elaborate, da terzi, per conto dei soggetti obbligati, mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua;

Considerato che ai sensi del citato art. 8 occorre stabilire con decreto del Ministro delle finanze i criteri, le modalità e le disposizioni di cautela per l'effettuazione delle suddette elaborazioni;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti incaricati dell'elaborazione delle scritture contabili previste agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono elaborare le scritture stesse mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, numerati progressivamente e tenuti secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

I soggetti di cui all'art. 1 devono porre in essere i seguenti adempimenti:

a) sottoporre a numerazione progressiva e bollatura i libri o i registri a striscia continua con validità multiaziendale, a norma dell'art. 2215 del codice civile;

b) attribuire, in sede di elaborazione, una distinta numerazione progressiva e per periodo di imposta, per ciascun utente, dei fogli dei libri o registri multiaziendali a striscia continua;

c) stampare e conservare, dopo ogni elaborazione, un indice numerato e bollato di tutti i fogli utilizzati dei libri o dei registri sopra indicati, per ciascun utente;

d) consegnare a ciascun utente, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, i fogli relativi alle registrazioni eseguite nel periodo di imposta, che costituiscono i libri o i registri da conservare ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i quali, all'ultima pagina, devono recare l'attestazione del soggetto incaricato della elaborazione, di specifica della natura del libro o del registro, che lo stesso fa parte di libro o di registro multiaziendale a striscia continua numerato e bollato dal soggetto medesimo con l'indicazione del numero dei fogli di cui si compone il libro o il registro multiaziendale, della data di vidimazione iniziale e dell'ufficio o del soggetto che ha eseguito la vidimazione stessa;

e) trattenere e conservare l'ultimo foglio di ogni libro o registro multiaziendale contenente la vidimazione iniziale.

Art. 3.

I soggetti indicati all'art. 1 devono:

a) tenere un registro di carico sul quale annotare gli estremi dei libri o dei registri multiaziendali sottoposti a vidimazione iniziale;

b) tenere un registro di scarico sul quale annotare per anno solare i numeri dei fogli dei libri o dei registri multiaziendali utilizzati e gli utenti ai quali sono stati attribuiti;

c) rilasciare, a richiesta dall'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione attestante i numeri dei fogli

dei libri o dei registri multiaziendali utilizzati per le registrazioni relative a ciascun utente, nonché l'elenco degli utenti per i quali sono state affettuate le elaborazioni nel corso dell'anno solare.

I registri di cui al presente articolo devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.

I soggetti di cui all'art. 1 devono corrispondere, se dovute, l'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri o registri multiaziendali a striscia continua prima di iniziare l'uso Gli stessi debbono altresì corrispondere, all'inizio della loro attività ed entro il 31 gennaio di ogni anno, tante tasse di concessione governativa quanti sono gli utenti per i quali viene effettuata l'elaborazione. Il versamento deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli utenti e distintamente per ciascun tipo di libro o registro.

In caso di acquisizione di nuovo utente la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta per tale utente prima di iniziare le elaborazioni ad esso relative.

Resta fermo l'obbligo della vidimazione annuale dei libri di cui all'art. 1, a carico di ciascun utente, secondo le norme vigenti.

L'utente deve corrispondere l'imposta di bollo prevista dall'art. 22 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in sede di vidimazione annuale dei libri o dei registri, quando questi sono formati da un numero di pagine inferiore o superiore a cento, o superiore a un multiplo di cento.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1989, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5181

DECRETO 27 dicembre 1988.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale la misura stessa è stata elevata in L. 250 al litro, con effetto dal 1° giugno 1987;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 499 del 20 settembre 1988, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 10 ottobre 1988, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 107/CPP del 24 ottobre 1988, ha fatto pervenire la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1989;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 14 della legge n. 440 del 1987, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 250 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 23 dicembre 1987;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 23 dicembre 1987:

1) *Olio combustibile fluido:*

a) superiore a 3° E . . . . . . L. 1.730 al q.le

b) fino a 5° E . . . . » 1.351 a hl

2) *Olio semifluido e denso:*

a) superiore a 5° fino a 7° E L. 1.408 al q.le

b) superiore a 7° E . . . . . . » 1.307 » »

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della legge 23 aprile 1981, n. 153 e dall'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, viene stabilita in L. 250 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
Lubrificanti per autovetture:		
a) Fiat multigrado 15 W/40	L. 6.000 al kg	4
Fiat VS 20 W/30-40	» 5.500 » »	4
b) Agip sintesis	» 6.500 » »	4
Agip supermultigrade.	» 5.800 » »	4
Agip HD	» 5.000 » »	4
c) LP. Super M.O. 10 W/50	» 5.600 » »	4
LP. Tarus M 15/40.	» 6.000 » »	4
d) Total GTS 15 W/50	» 5.800 » »	4
Total Super HD	» 5.200 » »	4
1) *Tabacchi:*		
1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	L. 1.000	12,5
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	» 1.750	7,15
INTRODOTTI DALL'ESTERO		
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale (a bottiglia):*		
2.1 whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	L. 8.000	3
2.2 whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	» 16.500	3
2.3 whisky invecchiato oltre 12 anni.	» 38.000	4
2.4 cognac invecchiato.	» 45.000	3
3) *Articoli sportivi:*		
3.1 sci da discesa.	L. 210.000	3
3.2 sci da fondo	» 110.000	3
3.3 attacchi	» 120.000	4
3.4 scarponi	» 150.000	4
3.5 bastoncini	» 16.000	5
3.6 zaini professionali	» 140.000	5
3.7 zaini sportivi	» 45.000	5
4) *Profumi e prodotti di bellezza:*		
4.1 essenze - a oncia - 30 g (a confezione)	L. 90.000	3
4.2 acque di colonia e lavande flacone medio da 80 a 120 g	» 33.000	3
4.3 smalti, rossetti e ciprie (a pezzo)	» 12.000	3
4.4 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno (a confezione).	» 10.500	3
4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno)	» 30.000	2
4.6 prodotti alcolici, dopobarba (a confezione)	» 14.000	3
4.7 saponi fini solidi (a confezione)	» 7.500	2
4.8 saponi per barba e shampoo (a confezione)	» 8.500	2
4.9 latte e tonici	» 15.000	3
5) *Apparecchi fotografici e proiettori:*		
5.1 macchine fotografiche professionali (cadauna)	L. 820.000	5
5.2 macchine fotografiche semiprofessionali (cadauna).	» 400.000	5
5.3 macchine fotografiche da dilettante (cadauna)	» 150.000	3
5.4 dia-proiettori (cadauno)	» 170.000	5
5.5 proiettori (cadauno)	» 150.000	10
5.6 cineprese (cadauna)	» 150.000	10
5.7 telecamera e videoregistratore compact (cadauno)	» 1.800.000	3
5.8 telecamera (cadauna)	» 1.200.000	5
5.9 videoregistratori (cadauno).	» 1.000.000	3
5.10 flash (cadauno)	» 70.000	3
5.11 obiettivi, binocoli, cannocchiali (cadauno)	» 180.000	3
6) *Apparecchi radio e televisori:*		
6.1 radio con M.F. senza registratore (cadauna)	L. 100.000	5
6.2 radio con M.F. e registratore (cadauna).	» 200.000	7
6.3 autoradio senza registratore (cadauna)	» 75.000	10
6.4 autoradio con registratore (cadauna)	» 350.000	4
6.5 televisori in bianco e nero (cadauno)	» 250.000	7
6.6 televisori a colori (cadauno)	» 700.000	6
6.7 registratori (cadauno)	» 100.000	7
7) *Pellicceria:*		
7.1 pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino (cadauna)	L. 25.000.000	20
7.2 pellicce confezionate di visone, lontra e lince (cadauna).	» 8.000.000	20
7.3 pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi (cadauna)	» 2.500.000	15
7.4 pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato (cadauna)	» 800.000	15
7.5 giubbotti e cappotti in pelli di montoni e similari: uomo e donna (cadauno)	» 600.000	13
7.6 giubbotti, giacche in pelle confezionate (cadauno)	» 250.000	10
7.7 pellicce non confezionale (al kg).	» 600.000	10

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
8) *Pelletteria:*			
8.1 valigie e borsoni in tessuto (cadauna)	L.	100.000	9
8.2 valigie e borsoni in pelle (cadauna)	»	130.000	9
8.3 borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna)	»	500.000	8
8.4 borse alta moda firmate in pelle (cadauna)	»	250.000	9
8.5 borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna).	»	150.000	9
8.6 borse in pelli non pregiate (cadauna)	»	70.000	9
8.7 borse in tessuto (cadauna).	»	62.000	9
8.8 borse in tessuto plastificato firmate (cadauna)	»	130.000	8
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna)	»	65.000	7
8.10 cinture in pelle e tessuto (cadauna)	»	30.000	4
8.11 guanti in pelle.	»	45.000	4
8.12 guanti in altre fibre	»	20.000	2
8.13 cappelli in pelle.	»	25.000	4
8.14 calzature (al paio)	»	70.000	4
9) *Tessuti* (a metro lineare):			
9.1 tessuto in lana	L.	20.000	5
9.2 tessuto in cotone	»	9.000	5
9.3 tessuto in lino.	»	20.000	5
9.4 tessuto in seta.	»	25.000	5
10) *Articoli di vestiario confezionati:*			
10.1 impermeabile per uomo (a capo)	L.	300.000	2
10.2 completo invernale per uomo (a capo)	»	290.000	3
10.3 completo estivo per uomo (a capo)	»	250.000	3
10.4 cappotto e mantella per uomo (a capo)	»	270.000	3
10.5 cappotto e mantella per donna (a capo)	»	290.000	3
10.6 soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna (a capo)	»	300.000	2
10.7 abito completo per ragazzi (a capo)	»	150.000	3
10.8 cappotto invernale per ragazzi (a capo)	»	150.000	3
10.9 gonna di lana (a capo).	»	100.000	3
10.10 gonna di cotone (a capo)	»	60.000	3
10.11 pantaloni di lana, misto lana, cotone e velluto (a capo)	»	60.000	4
10.12 camicie uomo (a capo)	»	38.000	4
10.13 camicette donna (a capo)	»	30.000	3
10.14 camicie ragazzo (a capo)	»	30.000	3
10.15 camicette seta donna (a capo).	»	150.000	4
10.16 giacche a vento unisex (a capo).	»	150.000	4
10.17 completo lana donna (a capo).	»	170.000	3
10.18 giacca giubotto in cotone (a capo)	»	150.000	3
10.19 giacca e giubotto in lana (a capo)	L.	200.000	3
10.20 cravàtte, sciarpe	»	37.000	3
10.21 tute da sci	»	200.000	3
10.22 abito cotone donna	»	120.000	3
10.23 bluse cotone	»	80.000	3
11) *Maglieria e filati:*			
11.1 maglia cotone, felpe e polo per uomo e donna (a capo)	L.	30.000	3
11.2 maglia di lana per uomo e donna (a capo)	»	35.000	3
11.3 maglia di lana per ragazzi (a capo)	»	20.000	3
11.4 maglia cotone per ragazzi (a capo)	»	15.000	3
11.5 maglie in cachemire, cammello e alpaca (a capo)	»	140.000	4
11.6 filati di lana al kg	»	42.000	3
11.7 berretti lana	»	20.000	3
11.8 pantofole lana.	»	17.000	3
11.9 cappelli cotone	»	17.000	3
12) *Biancheria:*			
12.1 pigiami e camicie da notte	L.	45.000	3
12.2 magliette e canottiere.	»	20.000	3
12.3 slip	»	10.000	3
12.4 reggiseni	»	25.000	3
12.5 calze lana	»	20.000	3
12.6 calzini uomo.	»	8.500	3
12.7 collant	»	5.000	3
12.8 plaid-coperte lana.	»	100.000	3
12.9 vestaglie	»	60.000	3

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

88A5180

DECRETO 27 dicembre 1988.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Catanzaro e Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizo meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di Catanzaro e di Trapani è stabilito al 1° gennaio 1989.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

88A5197

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Adelfia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Adelfia;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Adelfia cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Adelfia sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5198

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Agnone;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5199

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Altamura.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Altamura;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Altamura cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle

imposte dirette di Altamura sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5200

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Anagni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Andria;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Anagni cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Anagni sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5201

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Andria;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barletta, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5202

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atessa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Atessa;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atessa cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Atessa sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lanciano, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5203

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bisceglie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403,

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Bisceglie;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bisceglie cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bisceglie sono trasferiti: nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trani il comune di Bisceglie; nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari il comune di Molfetta, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5204

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bitonto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Bitonto;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bitonto cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bitonto sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5205

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Boiano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Boiano;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Boiano cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Boiano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Campobasso, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5206

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Cagli;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagli cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagli sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Urbino, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5207

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casacalenda.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Casacalenda;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casacalenda cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casacalenda sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Larino, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5208

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casalpusterlengo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Casalpusterlengo;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casalpusterlengo cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casalpusterlengo sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Codogno, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5209

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Casoli;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casoli cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casoli sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lanciano, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5210

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Conversano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Conversano;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Conversano cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Conversano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5211

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ferentino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Ferentino;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ferentino cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ferentino sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5212

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Martina Franca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Martina Franca;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Martina Franca cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Martina Franca sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5213

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Monopoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Monopoli;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Monopoli cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Monopoli sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5214

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novafeltria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Novafeltria;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novafeltria cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novafeltria sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pesaro, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5215

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oderzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Oderzo;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oderzo cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oderzo sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Treviso, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5216

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pergola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Pergola;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pergola cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pergola sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fano, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5217

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Poggio Mirteto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Poggio Mirteto;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Poggio Mirteto cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Poggio Mirteto sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rieti, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5218

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Putignano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Putignano;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Putignano cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Putignano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5219

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Ginesio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di San Ginesio;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Ginesio cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Ginesio sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tolentino, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5220

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Severino Marche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di San Severino Marche;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Severino Marche cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Severino Marche sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tolentino, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5221

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Terlizzi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Terlizzi;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Terlizzi cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Terlizzi sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5222

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Valdobbiadene.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Valdobbiadene;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Valdobbiadene cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Valdobbiadene sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montebelluna, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5223

DECRETO 29 dicembre 1988.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Villa Santa Maria;

Decreta:

Art. 1

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria cessa la sua attività al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lanciano, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5224

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1988.

Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Riconosciuta la persistente importanza per la salute pubblica dell'infezione da virus dell'epatite B e la necessità di integrare i mezzi di prevenzione;

Ritenuto che l'immunizzazione con vaccino specifico costituisca un valido ausilio di profilassi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera *b)*, della legge n. 833/78;

Decreta:

Atrt. 1.

La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente:

a) ai neonati da madre HBsAg positiva (anche se anti HIV positiva);

b) a tutti i neonati di comuni o frazioni di essi, con elevato livello di endemia e precisamente con prevalenza di portatori HBsAg pari o superiore all'8%;

c) ai conviventi, in particolare ai bambini, di persone HBsAg positive;

d) ai pazienti politrasfusi, emofiliaci, emodializzati;

e) alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;

f) ai soggetti affetti da lesioni croniche eczematose o psoriasiche della cute delle mani;

g) alle persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV;

h) alle prostitute, ai tossicodipendenti, agli omosessuali maschi;

i) al personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale e al personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale settorie, studi dentistici;

l) al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali;

m) al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati.

Art. 2.

Allo scopo di individuare i neonati da vaccinare sarà eseguita indagine di laboratorio per la rilevazione dell'HBsAg in tutte le gestanti preferibilmente nel terzo trimestre di gravidanza.

Per i candidati alla vaccinazione di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h), i), l), m)*, la vaccinazione sarà eseguita soltanto nei soggetti suscettibili, per la cui identificazione le unità sanitarie locali di appartenenza provvederanno alla ricerca degli anticorpi anti HBsAg e, nei negativi, alla ricerca dell'HBsAg; non è necessaria la ricerca di altri markers.

Le zone ad alta endemia di cui alla lettera *b)* saranno individuate in base ai risultati di indagini campionarie oppure in base ai risultati di rilevazione preesistenti, ad esempio quelli della ricerca di HBsAg nelle donne gravide e nei donatori di sangue.

Per l'esecuzione delle vaccinazioni saranno applicati i protocolli allegati al presente decreto, che saranno aggiornati periodicamente.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della vaccinazione contro l'epatite B, gratuita per le categorie di cui all'art. 1, graverà, come per le campagne vaccinali già attuate, sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

La spesa per l'attuazione della vaccinazione al personale sanitario dipendente da enti privati sarà sostenuta da detti enti.

Roma, addì 22 dicembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO *A*

PROTOCOLLI DI ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI

Sono attualmente disponibili in Italia due vaccini plasma-derivati: H-B-VAX della Merck Sharp & Dohme (MSD) ed HEVAC B PASTEUR della Merieux; e due vaccini prodotti con la tecnica DNA-ricombinante: ENGERIX B della Smith Kline & French (SK&F) e RECOMBIVAX HB della MSD.

La schedula standard del vaccino plasma-derivato H-B-VAX (MSD) prevede la somministrazione ai tempi: 0, un mese, sei mesi. Nel bambino fino a dieci anni si consiglia la somministrazione di mezza dose ai tempi su esposti. Nei nati da madri HBsAg positive la somministrazione delle immunoglobuline specifiche deve essere eseguita immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le prime 24 ore di vita. Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline (in altro sito) e comunque non oltre la prima settimana.
6 Nel soggetto dializzato o immuno-compromesso la dose deve essere raddoppiata (somministrazione di due dosi ciascuna di 1 ml in due siti diversi del deltoide).

Si prevede una dose di richiamo dopo cinque anni.

La schedula standard del vaccino plasma-derivato HEVAC B PASTEUR (Merieux) prevede la somministrazione ai tempi: 0, un mese, due mesi. Nei nati da madri HBsAg positive la somministrazione delle immunoglobuline specifiche deve essere eseguita immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le prime 24 ore di vita. Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline (in altro sito) e comunque non oltre la prima settimana.

Nel soggetto dializzato o immuno-compromesso, nel caso che non si siano formati gli anticorpi due mesi dopo la terza dose, occorre somministrare un'altra dose.

Nei bambini da un mese a dieci anni di età dati della letteratura provano che con questo vaccino è possibile utilizzare un protocollo ridotto somministrando solo due dosi distanziate di due mesi tra loro: il risultato è infatti identico a quello del protocollo standard. Tale protocollo oltre ad offrire il vantaggio del risparmio di una dose, rende la vaccinazione più facilmente realizzabile nelle zone ad alta endemia di epatite B. Infatti è possibile somministrare il vaccino antiepatite B nella stessa seduta durante la quale i bambini effettuano al terzo e quinto mese di vita le vaccinazioni obbligatorie (difterite, tetano, polio).

Per tutti i vaccinati con questo tipo di vaccino si prevede un richiamo un anno dopo la prima dose e poi ogni cinque anni.

La schedula standard del vaccino prodotto con la tecnica DNA-ricombinante ENGERIX B (SK&F) prevede la somministrazione ai tempi: 0, un mese, sei mesi. Nel bambino si somministra la stessa dose usata per l'adulto. Nei nati da madri HBsAg positive la somministrazione delle immunoglobuline specifiche deve essere eseguita immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le prime 24 ore di vita. Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline (in altro sito) e comunque non oltre la prima settimana.

Nei bambini da un mese a dieci anni di età dati della letteratura provano che con questo vaccino è possibile utilizzare un protocollo ridotto somministrando solo due dosi distanziate di due mesi tra loro: il risultato è infatti identico a quello del protocollo standard. Tale protocollo oltre ad offrire il vantaggio del risparmio di una dose, rende la vaccinazione più facilmente realizzabile nelle zone ad alta endemia di epatite B. Infatti è possibile somministrare il vaccino antiepatite B nella stessa seduta durante la quale i bambini effettuano al terzo e quinto mese di vita le vaccinazioni obbligatorie (difterite, tetano, polio).

Nel soggetto dializzato o immuno-compromesso la dose deve essere raddoppiata (somministrazione di due dosi ciascuna di 1 ml).

Si prevede una dose di richiamo dopo cinque anni.

La schedula standard del vaccino prodotto con la tecnica DNA-ricombinante RECOMBIVAX HB (MSD) prevede la somministrazione ai tempi: 0, un mese. sei mesi. Nel bambino fino a dieci anni si consiglia la somministrazione di mezza dose ai tempi su esposti. Nei nati da madri HBsAg positive la somministrazione delle immunoglobuline specifiche deve essere eseguita immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le prime 24 ore di vita. Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline (in altro sito) e comunque non oltre la prima settimana.

Nel soggetto dializzato o immuno-compromesso la dose deve essere raddoppiata (somministrazione di due dosi ciascuna di 1 ml).

Si prevede una dose di richiamo dopo cinque anni.

Tutte le preparazioni dei vaccini su descritte debbono essere conservate tra +2 +6° C. Non debbono essere assolutamente congelate.

Tutti i tipi di vaccini su descritti debbono essere inoculati nel deltoide e, ove non sia possibile (neonato), nei muscoli della coscia (regione esterna quadricipite).

88A5185

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1988.

Maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico. (Provvedimento n. 27/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 e numeri 19 e 20 del 9 dicembre 1988;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988, con la quale sono state definite le modalità per la reintegrazione all'ENEL degli oneri derivanti dalla sospensione e chiusura delle centrali elettronucleari;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1. La maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico, di cui al provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, paragrafo *D)*, punto 1, viene prorogata fino alla copertura degli oneri da rimborsare ai sensi del presente provvedimento.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvederà alla istituzione di un apposito conto di gestione, denominato «Conto per il rimborso all'ENEL di oneri straordinari», cui affluiranno i proventi derivanti dal gettito della maggiorazione di cui al precedente punto 1, mediante i quali si provvederà al rimborso degli oneri diretti ed indiretti derivanti all'ENEL dall'attuazione dei provvedimenti richiamati nella delibera CIPE del 21 dicembre 1988.

3. I rimborsi di cui al punto precedente saranno effettuati in misura corrispondente all'ammontare degli oneri che saranno accertati dal comitato istituito a norma del punto 2 della delibera CIPE del 23 dicembre 1987 e al punto 1 della delibera CIPE del 21 dicembre 1988.

In pendenza degli accertamenti demandati al suddetto comitato potranno essere effettuate erogazioni a titolo di acconto nei limiti delle disponibilità dell'apposito conto di gestione e previa autorizzazione del Comitato stesso.

4. In ordine alle modalità del versamento della maggiorazione di cui al precedente punto 1 e per la corresponsione del rimborso di cui al precedente punto 2 valgono, in quanto applicabili, le norme dei provvedimenti CIP n. 3/1988 del 27 gennaio 1988 e n. 19/1988 del 9 dicembre 1988.

Previa l'autorizzazione di cui al precedente punto 3, secondo comma, l'ENEL tratterrà, a titolo di acconto sui rimborsi che saranno determinati, l'importo della maggiorazione applicata alla propria utenza.

Roma, addì 21 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

88A5194

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 dicembre 1988, n. **50**.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'art. 115 del trattato. Modifica della circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Con decisione della commissione CEE del 22 dicembre 1988, in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, sono state apportate modifiche al regime di sorveglianza indicata in oggetto.

Si fa presente pertanto che con i due elenchi allegati, validi fino al 31 dicembre 1989, viene ulteriormente modificata la lista dei prodotti assoggettati al regime di sorveglianza e dei Paesi di origine a fianco di ciascuno precisati, contenuta nella circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976, e successive modifiche.

Pertanto, per le importazioni di tutti i prodotti sopra indicati, dovrà essere presentata, a partire dal 1° gennaio 1989, la necessaria domanda di importazione al Ministero del commercio con l'estero.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *A*

PRODOTTI TESSILI PER I QUALI È PREVISTA UNA RIPARTIZIONE PER CATEGORIA

Categoria	Paese d'origine
1	Brasile, Cina, India, Pakistan, Tailandia, Ungheria
2	Brasile, Cecoslovacchia, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, India, Jugoslavia, Malaysia, Pakistan, Romania, Singapore, Tailandia, Taiwan
3	Cina, Tailandia, Taiwan
4	Cina, Macao, Taiwan
6	Taiwan
7	India
8	Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Macao, Tailandia
20 + 39	Cina
37	Taiwan
ex 124	Romania

ALLEGATO *B*

ALTRI PRODOTTI

Codice NC (1988)	Designazione delle merci	Paese d'origine
3702 2000, 3110 5110, 5190 5210, 5300 5400, 5610	Pellicole fotografiche non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate non impressionate	Giappone
5007 20, 90 5803 9010 5905 0090	Tessuti di seta o di cascami di seta	Cina
8452 10, 2100 2900, 3000, 9000	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire per i fogli della voce 8440; aghi per macchine per cucire	Giappone
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Giappone, URSS
ex 8703 21, 22, 23, 24 31, 32 33, 90	Autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri autoveicoli non fuoristrada costruiti principalmente per il trasporto delle persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa	Giappone, URSS
ex 8704	Autoveicoli non fuoristrada per il trasporto merci	Giappone
8711 1000, 20, ex 3000	Motocicli (compresi ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») con motore a pistone alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm³	Giappone

88A5186

CIRCOLARE 23 dicembre 1988, n. **51**.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia - categoria 4.

In ottemperanza al regolamento CEE n. 3814/88 del 7 dicembre 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 337/11 dell'8 dicembre 1988, le importazioni di camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (eclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia (cat. 4 - N.C.D.S.A. 6105 1000; 2010; 2090; 9010 - 6109 1000; 9010; 9030 - 6110 2010; 3010) vengono sottoposte, con decorrenza 9 dicembre 1988, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del seguente limite quantitativo valido per tre mesi a partire dal 23 novembre 1988: pezzi 465.000.

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. III.

Le domande per l'importazione dei prodotti spediti a partire dal 9 dicembre 1988 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità indonesiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 ottobre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dall'Indonesia prima del 9 dicembre 1988 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

I quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia e importati in Italia nel periodo dal 23 novembre 1988 al 9 dicembre 1988 saranno dedotti dal suddetto limite quantitativo.

La presente circolare integra la circolare n. 8/88 del 9 febbraio u.s. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

88A5187

CIRCOLARE 23 dicembre 1988, n. 52.

Importazione di taluni prodotti tessili originari dell'India - categoria 5.

In ottemperanza al regolamento CEE n. 3845/88 dell'8 dicembre 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 340 del 10 dicembre 1988, le importazioni di maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia (cat. 5 - N.C.D.S.A. 6101 1090; 2090; 3090 - 6102 1090; 2090; 3090 - 6110 1010; 1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099) vengono sottoposte, con decorrenza 11 dicembre 1988, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito del seguente limite quantitativo valido per tre mesi a partire dal 23 novembre 1988: pezzi 260.000.

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. III

Le domande per l'importazione dei prodotti spediti a partire dall'11 dicembre 1988 debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità indiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dall'India prima dell'11 dicembre 1988 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

I quantitativi di prodotti spediti dall'India e importati in Italia nel periodo dal 23 novembre 1988 all'11 dicembre 1988 saranno dedotti dal suddetto limite quantitativo.

La presente circolare integra la circolare n. 11/88 del 9 febbraio u.s. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

88A5188

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 19 Industria, foglio n. 135, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è stata autorizzata ad acquistare:

1) al prezzo di L. 200.000.000, dai signori Ferrara Antonio e Ferrara Celesta Marisa, due appartamenti siti in Campobasso, via Scatolone, 5, distinti in catasto alla partita 4243, foglio 122, particelle 43/11 e 12;

2) al prezzo di L. 116.000.000, dal sig. Di Biase Domenico, l'appartamento sito in Campobasso, via Scatolone, 5, distinto in catasto alla partita 2233, foglio 122, particella 43/6,

da destinare ad ampliamento degli uffici camerali.

88A5109

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 19 Industria, foglio n. 134, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è stata autorizzata ad acquistare:

1) al prezzo di L. 117.000.000, dai signori Jaccheri Jeanine, Fracasso Egidio Fabrizio, Fracasso Fiorenzo, l'appartamento sito in Taranto, via Crispi n. 105, distinto in catasto alla partita 25313, foglio 243, particella 311 sub 25;

2) al prezzo di L. 60.000.000, dal sig. Francesco De Bartolomeo, l'appartamento sito in Taranto, via Crispi n. 107, distinto in catasto alla partita 30910, foglio 243, particella 311 sub 39,

da destinare ad ampliamento degli uffici camerali.

88A5107

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 19 Industria, foglio n. 136, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 240.000.000, le aree site in Chioggia, località Val da Rio, censite al catasto terreni al foglio 35, mappali 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 230, 231, 232, 234 e 304, di proprietà della S.p.a. Terminal Adriatico Padano, per farne oggetto di gestione nell'ambito dell'attività operativo promozionale della Azienda speciale per il porto di Chioggia.

88A5108

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 14/5117 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Acerra (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.973.796.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.108.306.500 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Cos. Mer. - Costruzioni meridionali.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5142 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Acquanegra Cremonese (Cremona) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.247.833.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 32.174.457.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Venturini Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4854 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Asso (Como) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 175.713.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 182.275.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Achilli Franco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4629 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Brusciano (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 225.892.460 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 242.166.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Di Maio Luigi e della S.d.f. Di Maio Luigi e Guida Rosa.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4770 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cercola (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 835.738.740 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 895.946.336 iscritto a ruolo a nome delle ditte: S.n.c. Romano Luigi; S.a.s. Istituto grafico italiano; Carbone Luigi e Izzo Felice.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4982 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Desio (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.744.791.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.841.765.000 iscritto a ruolo a nome della Com Fer S.n.c. di Cannarozzo D. e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4864 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di La Morra (Cuneo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 88.997.383 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 92.841.000 iscritto a ruolo a nome del Sig. Burdisso Giulio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4978 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Monte S. Pietrangeli (Ascoli Piceno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.431.617.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 15.207.183.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Catalini Dante.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4977 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano (Alessandria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 765.455.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 791.658.901 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti De Bernardi Lorenzo e Raiteri Oreste.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4980 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pizzighettone (Cremona) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.102.379.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.132.387.670 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Calza Francesco, Frosi Rosa Amedea, Nord Rottami S.n.c. di Severgnini Luisa e Calza Pierluciano.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5025 del 18 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rosarno (Reggio Calabria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 544.165.020 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 575.836.000 iscritto a ruolo a nome della «Aster S.r.l.».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A5118

Autorizzazione allo Stato italiano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti, il 21 ottobre 1988, registro n. 49 Finanze, foglio n. 197, sulla proposta del Ministro delle finanze, lo Stato italiano è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un complesso di mobili ed immobili siti a Firenze, con l'obbligo di destinare l'intera somma ricavata dalla vendita dei beni stessi all'acquisto sul mercato mondiale di una o al massimo due opere d'arte di pittura o scultura di eccezionale importanza e di epoca non posteriore al secolo decimosesto, opera o opere da collocare nella galleria degli Uffizi se di pittura, oppure nel Museo nazionale del Bergello o in altra galleria o museo dello Stato di Firenze se di scultura, con vincolo perpetuo di intrasferibilità da detta città, anche per una assenza temporanea e da esporre facendo menzione del lascito di Ugo ed Emma Bardini, disposta dal sig. Ugo Bardini con testamento olografo 23 gennaio 1963, pubblicato in data 29 settembre 1965, n. 28594 di repertorio, a rogito dott. Antonio Peruzzi, notaio in Firenze.

88A5119

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Carasco ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova del 7 luglio 1988, prot. n. 1461, la scuola media statale di Carasco (Genova) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Roberto Macchiavelli, consistente in una macchina per ciclostile ed un supporto con cassettiera metallica «Gestetner» matr. 554922.

88A5120

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Perotti» di Carrù ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo in data 29 giugno 1988, prot. n. 423/2/43/29, la scuola media statale «G. Perotti» di Carrù (Cuneo) è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla Cassa rurale ed artigiana di Carrù un pianoforte «Yamaha 110».

88A5121

Autorizzazione alla scuola media statale «P.V. Marone» di Francavilla Fontana ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brindisi in data 8 settembre 1988, prot. n. 3614, la scuola media statale «P.V. Marone» di Francavilla Fontana (Brindisi) è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte dei familiari della prof.ssa Maria Desiato Piccinni, consistente nella somma di L. 5.000.000 per la costituzione di un capitale con i cui interessi annui attribuire premi di studi ad alunni meritevoli.

88A5122

Autorizzazione alla scuola media statale del Villaggio Lamarmora di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli in data 17 settembre 1988, prot. n. 4586, la scuola media statale del Villaggio Lamarmora di Biella, è stata autorizzata ad accettare dalla classe 3ª, sezione L, della medesima scuola media e dalla ditta Roj Electrotex di Biella la donazione consistente in un seghetto elettrico; un computer Olivetti Prodest PC1 con relativi accessori.

88A5123

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Mozzanica ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 13 luglio 1988, protocollo n. 2918, la scuola media statale «L. da Vinci» di Mozzanica (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Mozzanica la somma di L. 3.000.000 da utilizzare per l'acquisto di attrezzature didattiche (organo elettronico e personal computer).

88A5124

Autorizzazione alla scuola media statale «Sarnelli» di Polignano a Mare ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, la scuola media statale «Sarnelli» di Polignano a Mare (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia di un computer M 20.

88A5125

Autorizzazione alla scuola media statale «Vittorio G. Rossi» di S. Margherita Ligure ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova del 7 luglio 1988, prot. n. 1463, la scuola media statale «Vittorio G. Rossi» di S. Margherita Ligure (Genova) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, consistente in un classificatore «Olivetti Synthesis», quattro armadi di varie dimensioni, ed una libreria, tutto materiale già usato.

88A5126

Autorizzazione alla scuola media statale di S. Angelo dei Lombardi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino del 22 giugno 1988, protocollo n. 4546, la scuola media statale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 200.000 annue per l'istituzione del premio di studio «Del Priore Antonio Angelo».

Detta somma è stata donata con testamento olografo in data 21 ottobre 1985 dal comm. Antonio Angelo Del Priore.

88A5127

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Mazzini» di Sori ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova in data 25 agosto 1988, protocollo n. 1952, la scuola media statale «G. Mazzini» di Sori (Genova), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, consistente in due scrivanie, due sopralzi, quattro sedie, due poltrone; tutto materiale già usato.

88A5128

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Kolbe» di Vercurago ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 28 maggio 1988, protocollo n. 2823, la scuola media statale «M. Kolbe» di Vercurago (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Amstrad P.C. 1640, disposta dalla Banca brianzea di Calolziocorte, da destinare alla didattica informatica.

88A5129

Autorizzazione alla scuola media statale «E. De Gasperi» di Verolanuova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia del 4 luglio 1988, prot. n. 5303, la scuola media statale «E. De Gasperi» di Verolanuova (Brescia) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sezione AVIS di Verolanuova consistente in buoni del Tesoro poliennali 10% del valore nominale di L. 5.000.000, la cui rendita sarà destinata ad istituire una borsa di studio AVIS da assegnare annualmente ad un alunno meritevole licenziato dalla scuola medesima.

88A5130

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione di oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 10 luglio 1987 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1988 è disposto l'affidamento della esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 10 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987) ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai seguenti soggetti:

Tema 2 - Sonde di acidi nucleici.

CONSORZIO PER LE BIOTECNOLOGIE - Brescia.

Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di 7.155 milioni di lire.

Tema 3 - Tecnologie di caratterizzazione e separazione di proteine plasmatiche.

CONSORZIO SIENA RICERCHE - Siena.

Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di 16.000 milioni di lire.

Tema 4 - Enzimi fibrinolitici modificati mediante tecnologie del rDNA.

FARMITALIA CARLO ERBA S.p.a. - Milano.

Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di 10.440,2 milioni di lire.

Tema 7 - Immunotossine e altri coniugati per uso terapeudico.
SUDBIOTEC S.r.l. - Pomezia (Roma).
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 9.510 milioni di lire.

Tema 8 - Metaboliti microbici biologicamente attivi.
FARMITALIA CARLO ERBA S.p.a. - Milano.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 11.000 milioni di lire.

Tema 9 - Enzimi con nuove proprietà.
TECNOFARMACI S.p.a. - Pomezia (Roma).
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 13.000 milioni di lire.

Tema 10 - Processi di bioconversione e catalisi enzimatica per la produzione di intermedi e/o prodotti di chimica fine.
ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.p.a. - Novara.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 15.615 milioni di lire.

Tema 11 - Polisaccaridi da fondi naturali.
FIDIA S.p.a. - Abano Terme (Pordenone).
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 14.493 milioni di lire.

Tema 12 - Degradazione biologica di fanghi e residui oleosi generati dalla industria petrolifera e petrolchimica.
ENIRICERCHE S.p.a. - Milano.
Tempo:
La durata massima della ricerba è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 5.794,125 milioni di lire.

Tema 13 - Trattamento biologico degli affluenti dell'industria lattiero-casearia.
CONSORZIO BIOPROGRAM - Ravenna.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in quarantotto mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 5.000 milioni di lire.

Tema 14 - Rigenerazione in vitro di piante da protoplasti e cellule.
AGRRIMON S.r.l. - Milano.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 8.170 milioni di lire.

Tema 15 - Introduzione ed espressione in piante di geni esogeni.
AGRIMONT S.r.l. - Milano.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 7.620 milioni di lire.

Tema 16 - Metabolismo azotato delle piante di grande coltura.
ENICHEM AGRICOLTURA S.p.a. - Palermo.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 13.067 milioni di lire.

Tema 17 - Enzimi per l'industria alimentare.
ENICHEM SYNTHESIS S.p.a. - Palermo.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 9.702 milioni di lire.

Tema 18 - Tecnologuie per la valutazione della sicurezza d'uso degli alimenti.
CREMASCOLI S.p.a. - Milano.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in trentasei mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 5.000 milioni di lire.

Tema 19 - Tecnologie per la valutaione della freschezza degli alimenti.
NUOVO CRAI - CENTRO RICERCHE AGRO-INDUSTRIALI - Napoli.
Tempo:
La durata massima della ricerca è fissata in trentasei mesi.
Costo:
L'ammontare massimo del contratto è di L. 3.000 milioni di lire.

L'istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i contratti di cui sopra.

88A5146

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco di Tricesimo S.p.a., con sede legale in Tricesimo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 15 dicembre 1988, tenuta dal comitato di sorveglianza del Banco di Tricesimo S.p.a., con sede legale in Tricesimo (Udine) — sottoposto ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 13 dicembre 1988 in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il dott. Mario Conti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

88A5190

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Fede e lavoro», in Mazara del Vallo, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 16 dicembre 1988, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Fede e lavoro», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgata Costiera, frazione di Mazara del Vallo (Trapani) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto della regione siciliana in data 15 dicembre 1988 ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico della Cassa rurale ed artigiana e 67, primo comma, lettera *a)*, della legge bancaria — l'avv. Giovanni Blasi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, della legge bancaria.

88A5191

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana «Fede e lavoro», in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana «Don Rizzo».

Con provvedimento del 17 dicembre 1988 la Banca d'Italia ha autorizzato la Cassa rurale ed artigiana «Fede e lavoro», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgata Costiera, frazione di Mazara del Vallo (Trapani), in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana «Don Rizzo», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alcamo (Trapani).

88A5192

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Ceva, Padergnone e Sovramonte

Con il decreto aziendale n. 0189 del 7 marzo 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 55 posto in margine della strada statale 28-*bis* «via del Colle di Nava» al km 0+236 ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Ceva (Cuneo) al foglio di mappa n. 28, particella n. 325.

Con decreto aziendale n. 5415 del 18 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di bene demaniale ai due reliquati stradali siti in comune censuario di Padergnone (Trento) di complessivi mq 97 (25+72) contraddistinti in catasto con le pp.ff. numeri 362/4 di mq 25 e con parte della particella 362/2, partita catastale n. 106, partita tavolare n. 54.

Con decreto aziendale n. 5509 del 18 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un relitto stradale di mq 1320 posto in margine della strada statale n. 50 in località «Fontana del Pont» del comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) e identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Sovramonte (Belluno) al mappale n. 4, foglio n. 8.

88A5146

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale*:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni*:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*